

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

61.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta e disegni di legge (Discussione e rinvio):	
CAVALIERE: « Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2834) »	686	FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (2941);	
PRESIDENTE	686, 687, 688	Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia (4117);	
BOLDRIN, <i>Relatore</i>	686, 687, 688	Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo (4181)	691
DE SABBATA	687	PRESIDENTE	691, 692, 695, 697
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	687	BOLDRIN, <i>Relatore</i>	691, 692, 696
TRIPODI GIROLAMO	686	COTECCHIA	692, 694
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		DE SABBATA	692
BOLDRIN ed altri: Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4029-B)	688	FLAMIGNI	693, 694, 695, 696
PRESIDENTE	689, 690	LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	697
BOLDRIN, <i>Relatore</i>	688, 689	TRIVA	693
FLAMIGNI	689	ZOLLA	693, 694, 696
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	689, 690	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	697

La seduta comincia alle 9,15.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(E approvato).

Discussione della proposta di legge Cavaliere: Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cavaliere: « Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali ».

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLDRIN, Relatore. Questa proposta di legge, che già ho avuto modo di illustrare in sede referente, tende a sanare una situazione di squilibrio economico e normativo a favore di alcuni segretari comunali, che si è determinata forse a causa di un errore del legislatore nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Con questo provvedimento si è ristrutturata la carriera dei segretari comunali e provinciali, mantenendo nei riguardi dei primi le due categorie di ruolo provinciale e di ruolo nazionale con variazione e raggruppamento di alcune qualifiche.

Non mi soffermo ad illustrare il decreto, che conoscete, quanto la formulazione della proposta di legge in discussione, dico soltanto che, sopprimendo la qualifica di segretario capo di prima classe, si è stabilito l'inquadramento nella nuova qualifica di segretario generale di seconda classe, con il riconoscimento dell'anzianità e con la decorrenza economica, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Poiché il provvedimento, a causa di taluni ritardi, è entrato in vigore il 12 dicembre 1972, e poiché per le altre categorie di segretari la decorrenza era dal 1° gennaio 1971, si è determinata una situazione di disparità soprattutto nei confronti di quei segretari capi di prima classe che hanno lasciato il servizio nel periodo che va dal 30 dicembre 1970 all'11 dicembre 1972.

Per ovviare a questo inconveniente l'onorevole Cavaliere ha presentato questa proposta di legge; tuttavia, negli incontri che ho avuto con i rappresentanti dei segretari

comunali, mi sono state manifestate delle perplessità circa la formulazione del testo.

Il Governo, prendendo atto di tali rilievi, ha preannunciato un emendamento che, rispondendo alle finalità e alle motivazioni della proposta di legge Cavaliere, elimina qualsiasi dubbio di interpretazione.

TRIPODI GIROLAMO. Quanti sono gli interessati a questo provvedimento?

BOLDRIN, Relatore. Non più di una sessantina.

Prima di concludere, vorrei accennare al grosso problema della riliquidazione delle pensioni per tutti i segretari comunali. A suo tempo se ne parlò, quando venne esaminata la proposta di legge Aliverti e altri, che non poté essere accettata da questa Commissione, perché oltre a riliquidare le pensioni dei segretari, estendeva il beneficio anche ai dipendenti comunali, stravolgendo il riassetto dei dipendenti locali.

Ritengo comunque che si avrà occasione di riparlare di questo problema della riliquidazione delle pensioni, dal momento che vi è ormai la necessità di modificare l'ordinamento dei segretari comunali per adeguarlo alla attuale realtà regionale.

Concludo, rinnovando l'invito agli onorevoli colleghi di approvare questa proposta di legge nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIPODI GIROLAMO. Noi riteniamo che questo provvedimento, dal momento che si propone come fine quello di porre rimedio ad un errore tecnico commesso all'atto della redazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, riguardante lo sviluppo della carriera e, quindi, il trattamento economico dei segretari comunali, debba essere approvato. Nello stesso tempo, mi preme sottolineare che già più volte abbiamo espresso il nostro dissenso per l'approvazione di « leggine » settoriali che soddisfano solo una parte dei lavoratori dipendenti dello Stato. Tale modo di legiferare, oltre a creare una situazione di disordine sul piano del trattamento economico e pensionistico, e quindi una situazione di disparità tra le diverse categorie, nello stesso tempo ha dato luogo a situazioni che hanno messo in seria difficoltà le amministrazioni nel momento in

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

cui hanno proceduto all'asestamento di tutte le categorie dei dipendenti dello Stato.

Certamente non possiamo noi, nel momento in cui affermiamo questa nostra posizione precisa e responsabile, cominciare ad affacciare altre ipotesi di soluzione che riteniamo vadano affrontate in termini più generali (grazie anche all'accordo raggiunto con i sindacati che va, ovviamente, approfondito) e non settoriali, se non addirittura corporativi.

Voglio a questo punto fare un piccolo accenno ad un altro problema su cui esprimere una profonda critica; al fatto, cioè, che il Governo assume sempre di fronte al Parlamento impegni che puntualmente non mantiene. Era stato deciso, infatti, che avremmo avuto un incontro durante il quale si sarebbe dovuto discutere e si sarebbe dovuta prendere una decisione in merito al nuovo trattamento giuridico dei segretari comunali. Il Governo, come sempre, ha insabbiato la questione.

Il gruppo comunista, dichiarandosi favorevole all'approvazione di questa proposta di legge che ha la caratteristica di correzione di un errore tecnico, invita il Governo a risolvere in modo organico lo *status* giuridico ed economico dei segretari comunali.

DE SABBATA. Associandomi alle considerazioni del collega Tripodi Girolamo, esprimo un fermo rincrescimento perché da parte del Governo è stato disatteso l'impegno preso in Assemblea, nel corso della discussione del provvedimento n. 3970, di procedere ad un esame in Commissione del problema allora prospettato con il ricorso ad una consultazione delle rappresentanze delle autonomie e di quelle sindacali dei segretari comunali. Io credo che sia necessario che ci vengano fatti conoscere i motivi per cui tale impegno non ha avuto alcun seguito, anche perché, tra l'altro, ciò blocca tutti gli interessi dei segretari comunali.

Se vogliamo dare un senso all'attività legislativa ed uscire da questo stitico di leggi che non hanno storia, dobbiamo pur prendere un atteggiamento che abbia un significato generale e che risolva i problemi di questa categoria inquadrandola in una visione più larga, cercando di ridurre il carattere settoriale che alimenta gli interessi corporativi.

Invitando nuovamente il Governo a dare finalmente corso all'impegno finora disatte-

so, mi preme sottolineare che non sarà certo la nostra parte politica a porre ostacoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOLDRIN, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione. Mi riservo di intervenire eventualmente dopo le dichiarazioni del Governo.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In merito a questo provvedimento il relatore ha già messo in ampio risalto la sua portata, trattandosi di un chiarimento da apportare ad una norma già in vigore. In effetti, la dizione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, comportava un'applicazione per lo meno assurda della norma. Per esempio, un segretario comunale in pensione dal 1° gennaio 1970, secondo la norma errata, avrebbe potuto conseguire la promozione il 12 dicembre 1972. Si tratta, ovviamente, di un'applicazione che il legislatore non desiderava e che, pertanto, andava modificata.

Mi permetto a questo punto di far rilevare che anche la dizione riportata nella proposta di legge Cavaliere in effetti non chiarisce la portata di questo problema.

Quindi, si tratta non di modificare la sostanza, ma di conseguire una espressione letterale più perfetta per il fine che vogliamo realizzare; da qui l'emendamento di cui parlava l'onorevole Boldrin.

Per quanto riguarda la richiesta di discutere al più presto il nuovo stato giuridico dei segretari comunali, il Governo è disponibile e mi impegno personalmente a seguire con la massima diligenza i lavori del Comitato ristretto che il presidente vorrà convocare.

BOLDRIN, *Relatore*. In ordine alle fondate osservazioni dell'onorevole De Sabbata e alla disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, onorevole La Penna, debbo far presente una osservazione che è emersa in questa Commissione, circa le modalità con le quali il Comitato ristretto poteva convocare le varie organizzazioni sindacali interessate al problema.

Mi sembra che il Comitato ristretto non si sia potuto riunire proprio per questa ec-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

cezione, in quanto si riteneva che il Comitato stesso non fosse competente a convocare i rappresentanti dei segretari comunali e i rappresentanti dei comuni e delle province. Comunque, se questo problema potrà essere superato, è evidente che siamo pronti a convocare quanto prima il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ho fatto presente che formalmente il Comitato ristretto non può procedere a degli inviti; però, in via informale non si può escludere che ci si possa incontrare con delle persone che si ritengono utili ai fini di un chiarimento sul progetto di legge in discussione.

BOLDRIN, Relatore. Dopo questa precisazione, il Comitato ristretto seguirà questo iter per procedere all'audizione di rappresentanze sindacali della categoria interessata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, nel primo e secondo comma le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le seguenti: « in servizio alla data del 30 dicembre 1970 ».

Sono altresì soppresse nell'intestazione del predetto articolo 23 le parole: « in servizio ».

Il Governo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente: Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è inserito il seguente articolo 23-bis:

I segretari comunali cessati dal servizio nel periodo dal 30 dicembre 1970 all'11 dicembre 1972 con la soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Boldrin, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Boldrin ed altri: Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (4029-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Boldrin, Mattarelli, Zolla, Belluscio, Balzamo e Alfano e Tantalo: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente " Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza " », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 4 dicembre 1975 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 marzo 1976.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Boldrin.

BOLDRIN, Relatore. Questo provvedimento, voluto da tutti i gruppi parlamentari della Camera, è stato approvato dal Senato il 3 marzo con l'introduzione di alcuni emendamenti che riducono l'anzianità complessiva di servizio richiesta dagli articoli 2 e 40 della legge n. 496 del 1974, valida ai fini dell'avanzamento di carriera, da trenta a 25 anni. Le modifiche apportate dal Senato attengono anche l'articolo 1, concernente l'interpretazione autentica che interessava solo pochissimi ufficiali. Prescindendo da alcune perplessità, si rileva che queste modifiche sono favorevoli ai destinatari dell'articolo 1 della proposta di legge n. 4029; inoltre si tratta di risolvere alcuni casi di ufficiali anziani, del ruolo limitato e separato, delle classi 1914 e 1915,

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

laureati, combattenti, reduci, i quali, sulla base dell'articolo 7 della legge n. 408 del 1968, vengono a trovarsi in una situazione gravemente sperequata.

Prego pertanto i colleghi, tenendo presenti le ragioni esposte, di esprimere voto favorevole sul testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FLAMIGNI. Concordo con il relatore. Vorrei però fare alcune osservazioni in merito ai criteri di applicazione della legge n. 496 del 1974. La proposta di legge in discussione inizialmente tendeva a dare una interpretazione autentica di due articoli della legge citata, ma successivamente si è trasformata in una proposta di legge di modifica; tanto valeva, allora, che fossero tenute in considerazione alcune nostre posizioni: mi rivolgo al rappresentante del Governo, perché è il Governo che ostacola la soluzione di alcuni problemi. Ancora una volta, emaneremo una legge di cui beneficeranno soltanto gli ufficiali, in modo particolare quelli appartenenti al ruolo separato e limitato, mentre resteranno esclusi i sottufficiali, il personale dipendente non appartenente alla carriera direttiva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che nella iniziale proposta di legge Mattarelli e Boldrin erano pure inclusi fra coloro che avrebbero dovuto beneficiare del provvedimento. Ciò significa che il Governo deve pure essere disposto ad affrontare alcune questioni relative all'altro personale: la sede più opportuna, a nostro avviso, sarebbe quella della elaborazione di un provvedimento organico di riordinamento del settore. In tale sede, inoltre, si potrebbe far giustizia delle incongruenze che si sono venute determinando a causa di questo modo di legiferare basato su leggine parziali.

Vorrei poi anche far presente che la legge n. 496 del 1974 ha trovato applicazione in tutti i suoi articoli, ad eccezione dell'articolo 7, di cui debbono beneficiare gli ex-partigiani appartenenti al suddetto Corpo. I problemi di interpretazione autentica sono sorti nella fase di applicazione dei primi articoli, poi è stato saltato l'articolo 7 per passare al 10. Per quanto attiene all'articolo 7 non vi erano problemi di interpretazione, all'infuori della esigenza di rendere esplicita che la dizione « militari di truppa »

doveva comprendere i militari di ogni grado, purché partigiani.

Nessun limite può essere posto per gli ex combattenti della guerra di liberazione reclutati in virtù del decreto-legge n. 406 del 1946. Noi chiediamo pertanto al Governo di dare immediata applicazione anche all'articolo 7, perché, altrimenti, il personale proveniente dalle file dei combattenti della guerra di liberazione potrebbe avere l'impressione di essere discriminato, mentre questa discriminazione non avrebbe assolutamente ragione d'essere.

Infine, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'applicazione della legge n. 496 del 1974 è avvenuta con criteri restrittivi: mi riferisco all'articolo 10 il quale, fino ad ora, è stato attuato soltanto a favore degli appuntati; perché in questa circostanza non estendere i benefici di questa norma anche alle guardie e ai sottufficiali, inclusi nel provvedimento antecedente, cui la suddetta legge n. 496 faceva riferimento?

Concludo questo mio breve intervento ribadendo il mio consenso alla richiesta del relatore di sollecita approvazione del provvedimento in discussione così come ci è pervenuto al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Considererò con la dovuta attenzione le osservazioni svolte dall'onorevole Flamigni. Vorrei osservare che l'imperfezione tecnica dell'articolo 3 del progetto in discussione sarà senza dubbio superata perché si deve dar luogo all'estensione prevista dalla legge n. 496 del 1974.

FLAMIGNI. L'articolo 3 recita: « Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari... »: la dizione corretta, invece, sarebbe la seguente: « Le disposizioni... si applicano anche a favore dei militari... », per evitare questioni di interpretazione.

BOLDRIN, Relatore. Si tratta semplicemente di un'omissione da parte del Senato, ma l'interpretazione autentica della norma è senza dubbio quella esposta dal collega Flamigni. Per cui, allo scopo di evitare che

il provvedimento ritorni al Senato con quella modifica, noi ribadiamo che la vera interpretazione è quella ora ricordata.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Del resto, questa interpretazione è implicita perché il provvedimento non avrebbe potuto essere limitativo rispetto al precedente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

La ricostruzione della carriera, prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, va attuata fino al grado di tenente colonnello, secondo le seguenti disposizioni:

1) attribuzione in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, della promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni d'anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956;

2) promozione al grado di tenente colonnello, anche nella prima applicazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con decorrenza dal compimento di sette anni di anzianità nel grado di maggiore e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1963.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianità complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi

di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

I maggiori cessati dal servizio per limite di età a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo ordinario o separato e limitato, in servizio al 1° gennaio 1971, che conseguono la promozione al grado di tenente colonnello, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono considerati in servizio fino al compimento dei limiti d'età previsti per tale grado.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 è modificata come segue:

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Le promozioni relative alla ricostruzione di carriera previste dalla presente legge e dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, vengono conferite ai soli effetti giuridici.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

« I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 3 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4181); e discussione del disegno di legge: Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie appartenenti ai corpi di polizia (4117); e della proposta di legge Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (2941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di mili-

tari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1975; e la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie appartenenti ai corpi di polizia », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Flamigni, Boldrini, Iotti Leonilde, Tortorella Aldo, Malagugini, Fabbri Seroni Adriana, De Sabbata, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lavagnoli, D'Alessio, Donelli, Menichino, Iperico, Dulbecco, Faenzi, Tripodi Girolamo, Mendola Giuseppa, Arzilli, Terraroli, La Bella, Jacazzi, Triva e Spagnoli: « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati ».

Se non ci sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sulle linee generali di questi tre provvedimenti avverrà congiuntamente, come era già stato deliberato precedentemente dalla nostra Commissione.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione sui provvedimenti n. 2941 e n. 4117. La relazione sul provvedimento n. 4181 è stata svolta nella seduta del 10 marzo 1976.

BOLDRIN, Relatore. Ricordo agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione il 10 marzo scorso ha adottato la deliberazione di discutere congiuntamente al provvedimento n. 4181 i provvedimenti nn. 2941 e 4117, già assegnati alla VII Commissione difesa e ora trasferiti alla II Commissione affari interni. Inoltre è stata avanzata la richiesta, da parte di alcuni colleghi, di un chiarimento in ordine alla portata del disegno di legge n. 4117, in relazione anche alla proposta presentata dall'onorevole Flamigni ed altri n. 2941, proprio al fine di uniformare il tutto sentendo anche il parere del rappresentante del Governo per una diversa formulazione.

Prospetto, quindi, la possibilità di riconvocare la Commissione o nella tarda mattinata di oggi o nel pomeriggio, perché un apposito Comitato ristretto possa esaminare nel giro di poche ore il problema e predisporre un testo.

PRESIDENTE. Non vedo per quale motivo il rappresentante del Governo non possa dare ora i necessari chiarimenti.

BOLDRIN, *Relatore*. Ci sono dei problemi anche in relazione all'autorizzazione già esistente, per esempio, per il matrimonio delle appartenenti alla polizia femminile.

PRESIDENTE. Considerando che è un provvedimento che la Commissione ha nel proprio ordine del giorno da diverse settimane, l'onorevole Boldrin può svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Nel corso della discussione del disegno di legge relativo alla riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo, si era sollevata una giusta eccezione in seno alla nostra Commissione, in quanto si sanava situazioni anomale senza rimuovere le vere cause che stanno alla base del problema.

A questo proposito era stata proposta una modifica sostanziale alle norme relative al matrimonio al fine di abolire il limite attualmente esistente che ha provocato quella emorragia di personale nei corpi di polizia che tutti conoscono. Ora, il disegno di legge n. 4117 tende ad eliminare in parte questa limitazione disponendo che, contrariamente a quanto già era stato in precedenza votato dalla Camera, gli appartenenti ai corpi di polizia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale e comunque non prima di aver compiuto 22 anni e 6 mesi di età.

Questa è una dizione che viene in parte ad accogliere delle istanze che provenivano dalla nostra stessa Commissione; mentre la proposta di legge presentata dagli onorevoli Flamigni ed altri, tende ad abrogare *sic et simpliciter* tutte le norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio per il personale dei corpi di polizia, delle forze armate e dei corpi assimilati.

A me non par dubbio che alcune esigenze di servizio debbano essere tenute presenti nella formulazione della legge e in particolare la possibilità di contrarre matrimonio dopo un periodo di servizio purché sia decorsa la ferma triennale o almeno un primo anno di rafferma, trova consenziente il relatore. Non sarei invece fa-

vorevole alla limitazione successiva dei 22 anni e 6 mesi in quanto che, se esistono esigenze di servizio da tener presenti, mi sembra che il periodo di ferma normale ed il primo anno della rafferma siano sufficienti ai fini della salvaguardia delle motivazioni illustrate dal disegno di legge e che non enuncerò anche perché a tutti ben note, essendo già state oggetto di discussione più volte, sia in occasione dell'esame dello stato di previsione del ministero, sia in occasione dell'analisi dei problemi delle forze di polizia.

Sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge con le limitazioni indicate che hanno attinenza soltanto a ragioni di servizio, ma che non dovrebbero invece trovare riferimento nell'età, così come predisposto dal testo governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali dei provvedimenti n. 2941 e 4117. Quella sul provvedimento n. 4181 è già stata aperta nella seduta del 10 marzo 1976.

COTECCHIA. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'abbassamento del limite di età per contrarre matrimonio. Siamo anche perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore nel suo breve intervento, e cioè che, per motivi di servizio, è necessario che gli appartenenti ai corpi di polizia compiano, oltre al primo triennio, anche un altro anno di servizio. Raccomandiamo quindi al rappresentante del Governo di far sì che questa situazione veramente grave sia sbloccata, anche per evitare matrimoni celebrati semplicemente con rito religioso e per regolarizzare la posizione di tanti bambini nati da unioni illegittime.

DE SABBATA. Mi pare che il provvedimento governativo, che continua a perpetrare una differenza di regime giuridico fra il matrimonio dei militari di pubblica sicurezza ed il matrimonio di tutti i cittadini, sia affetto da un vizio costituzionale e pertanto ritengo opportuno, a questo proposito, interpellare la I Commissione affari costituzionali. Avanzo quindi una proposta formale di richiesta del parere alla detta Commissione, in quanto il testo in discussione riguarda l'esercizio di un diritto estremamente importante da parte degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e della truppa della pubblica sicurezza. Anche questi

cittadini debbono essere trattati come gli altri, debbono essere riconosciuti loro gli stessi diritti civili che hanno tutti i cittadini italiani, anche in conformità con la nuova normativa del diritto di famiglia. La disuguaglianza che in questo caso si determinerebbe sarebbe profonda e, mantenendo la legislazione vigente in materia con l'approvazione di un disegno di legge che non risolve il problema globalmente e definitivamente, ma solo in misura parziale, si continuerebbe a violare il principio di uguaglianza tra i cittadini stabilito dall'articolo 3 della Costituzione;

ZOLLA. Di fronte alla proposta di legge gni ed altri ed al disegno di legge dobbiamo collocarci con serenità, in un'ottica scevra da ogni pregiudizio e sgombra da ogni preconconcetto e desiderio di adottare misure che possano sembrare « di moda ». Mi pare che, in questi ultimi anni, sia diventata troppo « di moda » l'affermazione della necessità di un sempre più ampio conseguimento di libertà civili ed individuali. È un tema, questo, sul quale si batte molto. Io credo che la nostra Costituzione abbia dei riferimenti ben precisi che indicano esattamente il comportamento che anche il Parlamento deve tenere nell'affrontare una normativa del genere.

Ora, il limite nella contrazione del matrimonio per i militari, in particolare per i dipendenti del corpo della pubblica sicurezza, dei carabinieri e di altri corpi, discende da un'esigenza specifica dovuta alle caratteristiche dei corpi stessi, per ragioni di impiego. Ed allora, se la situazione è questa, non vedo quale violazione di una norma costituzionale possa essere insita in questa legislazione, perché la nostra Costituzione stessa con l'articolo 98 riconosce la necessità di porre anche delle limitazioni alle libertà individuali nei casi previsti dalla legge, attinenti al particolare *status* che acquisiscono alcuni cittadini quando entrano a far parte di alcune organizzazioni o categorie. Se, al contrario, queste disposizioni sono dettate da criteri di opportunità, allora potremmo esaminare, sotto questo profilo, le possibili misure da adottarsi per eliminare naturalmente alcune conseguenze dolorose di questa situazione che si sono manifestate negli ultimi anni (ad esempio i matrimoni clandestini). Ma da questo punto di vista, bisognerebbe esaminare il provvedimento anche alla luce delle risultanze ISTAT;

occorre cioè considerare se questo nostro desiderio di far giustizia nei riguardi dei dipendenti delle forze di polizia sia veramente in sintonia con un'esigenza avvertita dai cittadini. Cerchiamo cioè di appurare, sulla base dei dati ISTAT, se l'età nella quale normalmente il cittadino italiano contrae matrimonio tenda ad alzarsi oppure ad abbassarsi. Credo di poter affermare che questo limite segue il primo andamento ed allora non comprendo per quale ragione si debba esasperare la questione.

TRIVA. Le statistiche la smentiscono.

ZOLLA. Non comprendo per quale ragione diventi impellente, solo per una particolare categoria la riduzione del limite di età per contrarre matrimonio.

Non faccio comunque della questione un momento di grande contrasto: dico soltanto che il provvedimento deve essere analizzato con particolare serenità e, a mio avviso, il rinvio alla I Commissione affari costituzionali per un parere avrebbe un effetto fuorviante, dilatorio, che non ha praticamente alcun senso, perché se il vizio di costituzionalità di cui ha parlato il collega De Sabbata avesse un fondamento, evidentemente in tutti questi anni, con i casi dolorosi che si sono verificati, sarebbero state proposte numerose impugnative di costituzionalità e noi ora non discuteremmo in questa sede. Credo che dobbiamo prendere in esame il provvedimento e chiederci, senza particolari interrogativi di natura costituzionale, se, per ragioni di opportunità vogliamo mantenere o abolire questo limite e, nel primo caso, in che misura.

I problemi sono tutti qui, per cui mi dichiaro senz'altro contrario alla richiesta di parere della I Commissione affari costituzionali.

FLAMIGNI. Il gruppo comunista ritiene che la I Commissione affari costituzionali debba partecipare all'esame di questi provvedimenti ed esprimere un parere in merito alla legittimità costituzionale della normativa proposta dal Governo. Non bisogna infatti dimenticare che i costituenti, quando hanno voluto porre dei limiti precisi all'esercizio dei diritti civili di coloro che fanno parte delle forze armate e dei corpi di polizia, lo hanno scritto nella Costituzione.

L'unico limite che la Costituzione prevede è quello sancito dall'articolo 98 sul-

l'appartenenza ai partiti politici, per il resto i componenti delle forze armate e dei corpi di polizia sono equiparati a tutti gli altri cittadini. Se anche in merito al matrimonio i costituenti avessero voluto porre dei limiti, li avrebbero sanciti in un apposito articolo.

Ritengo pertanto che non vi siano le ragioni per far perdurare la « moda », per troppo tempo invalsa nel nostro paese, di violare principi sanciti dalla Costituzione.

Non è per esibizionismo che chiediamo di affermare il diritto del cittadino-soldato e del cittadino-poliziotto ad essere equiparato a tutti gli altri, ma perché vogliamo il rispetto della Carta costituzionale.

Il gruppo comunista vuole che gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia possano sposarsi come qualsiasi altro cittadino.

Noi pensiamo che i problemi della funzionalità dei servizi vadano affrontati e risolti con il rispetto dei diritti costituzionali; indubbiamente il poliziotto che si trova nelle condizioni morali e familiari più favorevoli riesce ad esercitare la propria professione di poliziotto in una situazione migliore, creando un beneficio all'intero servizio che svolge.

Vorrei che l'onorevole Zolla si recasse, un sabato o una domenica pomeriggio, alla stazione ferroviaria di Torino: li potrebbe vedere molti meridionali, arruolati nella pubblica sicurezza e costretti celibi a vivere lontano dalle famiglie, darsi convegno nella speranza di scorgere fra i gruppi di emigranti e di viaggiatori qualche compaesano.

Vorrei che l'onorevole Zolla si recasse alla questura di Torino e chiedesse informazione sul tempo libero degli agenti di pubblica sicurezza; egli scoprirebbe che vi sono appartenenti alla polizia che hanno contratto rapporti con prostitute e alcuni sono stati trascinati in particolari *menage* o addirittura implicati in fenomeni di sfruttamento della prostituzione.

A questi fenomeni aberranti si arriva quando non si vuole dare al cittadino che appartiene alla pubblica sicurezza quello che si dà a tutti gli altri cittadini.

ZOLLA. È utopistico pensare che tutti questi fenomeni possano essere risolti abolendo il limite di età per il matrimonio.

FLAMIGNI. Sono convinto che anche questo contribuirebbe ad eliminare tali fe-

nomeni; attualmente si costringe il poliziotto a violare la legge, a contrarre matrimonio clandestino e a mantenere la famiglia con uno stipendio da celibe. Voi tutti sapete che cosa significhi un affitto in una grande città e sapete anche che la paga del celibe, rispetto a quella del coniugato, è inferiore di circa il 40 per cento. Il poliziotto, costretto a sposarsi clandestinamente, deve mantenere la sua condizione di clandestinità e rimane nella polizia con grandi sacrifici; ebbene, se volete chiudere gli occhi di fronte a tutto questo, devo dichiarare che noi comunisti non possiamo chiudere.

Vogliamo anche fare presente che uno può sposarsi e fare la vita di caserma quando la deve fare; si possono benissimo studiare dei turni per garantire il presidio della caserma. In altri paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dove non vi è nessun limite di età per il matrimonio e dove gli agenti sposati fanno dei turni prestabiliti, le forze armate e i corpi di polizia funzionano e sono efficienti più che in Italia.

Per tutti questi motivi ritengo che, prima di proseguire nella discussione del disegno di legge n. 4117, si debba ascoltare la I Commissione affari costituzionali, perché — a nostro avviso — da un parere di quella Commissione dipende tutto il successivo *iter* del provvedimento che stiamo esaminando.

COTECCHIA. Il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario al rinvio del presente disegno di legge alla I Commissione affari costituzionali.

Riconosco tuttavia l'esattezza di alcune osservazioni dell'onorevole Flamigni, principalmente quelle riguardanti il funzionamento delle forze di polizia negli Stati Uniti e in Inghilterra.

Respingo nel modo più deciso l'affermazione che il poliziotto, costretto dalla situazione economica, in quanto percepisce lo stipendio da celibe, sia spinto a compiere determinati delitti quale quello di sfruttamento della prostituzione.

Si tratta di un reato verso il quale si è portati da tante ragioni di carattere sociale, prescindendo dall'appartenenza al corpo di polizia.

Quindi la condizione di celibato non rappresenta la spinta allo sfruttamento della prostituzione. Si tratta di un fenomeno che

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

si presenta in tutte le classi sociali, ad ogni livello.

Respingo, pertanto, la proposta del collega De Sabbata dichiarandomi concorde con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del deputato De Sabbata di acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali.

(È respinta).

Proseguiamo nella discussione dei provvedimenti.

FLAMIGNI. Noi stiamo per approvare su proposta del Governo un provvedimento parziale in merito ad un problema di carattere generale. La questione dei limiti di età per contrarre matrimonio da parte degli appartenenti alle forze di polizia è piuttosto lunga. In alcuni periodi tale limite è stato abbassato, in altri alzato (da un massimo di trent'anni siamo arrivati, oggi, a 26 anni). Secondo la proposta del Governo tale limite di 26 anni rimane immutato per una parte di questi uomini, mentre per un'altra parte viene portata a 22 anni e sei mesi. Sappiamo anche che questa proposta è stata fatta sotto l'incalzare di una difficoltà nel reclutamento degli uomini nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Voglio far presente che tali difficoltà sono molto serie e certo questo provvedimento in qualche modo contribuisce a rallentare, non dico a rendere meno difficile tale reclutamento.

Vorrei che si cercassero e si esaminassero a fondo le reali cause per cui oggi la pubblica sicurezza è in crisi. Onorevole sottosegretario, alla data del 1° febbraio 1976 i posti vacanti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza erano 9.312. Se si considera poi che avete adottato una serie di provvedimenti, come quello relativo al richiamo di 3 mila unità di personale già in congedo o per limiti di età o per infermità, avendo una aliquota così cospicua nei posti in organico vacanti, è evidente che i servizi operativi sono sempre più difficili, che si ingolfano e continuano ad ingolfarsi i servizi sedentari e burocratici e sempre più carente è la presenza di personale adibito a compiti operativi.

Certo, quando si ha a disposizione personale anziano o seminfermo è indiscutibile che lo si impieghi solo là dove può

essere impiegato, non certo nelle squadre mobili, nelle squadre volanti o nelle divisioni di polizia giudiziaria. A tale proposito vorrei ricordare un dato che si illustra da sé: in un anno, dal 1° febbraio 1975 al 1° febbraio 1976, l'organico delle squadre mobili di tutte le questure d'Italia è sceso da 5.470 a 2.699 unità. Si è, dunque, dimezzato. Sono questi servizi che richiedono personale giovane, che richiedono « soldati » (così voi li chiamate i poliziotti) che devono avere tutti i requisiti per poter fronteggiare la criminalità.

Con questo provvedimento solo in minima parte voi andate incontro ad esigenze molto sentite. Infatti i provvedimenti da prendere non sono quelli che vanno nella direzione di mantenere in servizio il personale anziano, come è stato quello del decreto che ha riaperto i termini per dare la possibilità a coloro che volevano rinunciare ai benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336, di rimanere in servizio. Di conseguenza l'età media degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è notevolmente cresciuta, essa è di 42 anni, almeno secondo i dati forniti dalla direzione generale della pubblica sicurezza. Un corpo di polizia che non riesce a collegarsi alle giovani generazioni è evidentemente destinato ad avere una crisi crescente.

Voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che i bandi di reclutamento per il 1975 prevedevano l'assunzione di 5.250 posti vacanti. Ebbene, ne sono stati reclutati circa 3.600. Vi è una notevole aliquota degli stessi posti enunciata nei bandi di arruolamento che è rimasta vacante, nonostante tutto, nonostante l'aumento del premio di ferma e di rafferma.

Abbiamo cercato di migliorare le condizioni economiche di questi uomini attraverso l'indennità di istituto e altri provvedimenti che sono stati declamati, propagandati attraverso la stampa, ma essi non hanno avuto l'effetto desiderato, quello di risolvere la crisi del reclutamento.

I dati che vi ho esposto sono di fonte ministeriale e devono essere oggetto della vostra più profonda riflessione, il che significa che bisogna imboccare un'altra strada, che è quella della ristrutturazione della pubblica sicurezza in forma democratica e della sua civilizzazione. A tale proposito ricordo che il partito comunista e quello socialista sono i presentatori di specifiche proposte di legge. Noi auspichiamo che il Go-

verno abbia il coraggio di affrontare una discussione e di risolvere questi problemi, altrimenti le difficoltà in cui si trovano ad operare gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aumenteranno in misura sempre maggiore.

Sono anche convinto che la cosiddetta legge Reale, sull'uso delle armi, abbia contribuito a far diminuire gli effettivi delle squadre mobili; infatti, è facile a parole dare assicurazioni agli agenti sull'uso delle armi, quando chi dovrebbe farlo non si sente adeguatamente preparato e cerca quindi di sottrarsi a certi servizi dove, appunto, con troppa facilità si dovrebbe sparare.

BOLDRIN, Relatore. Non è una legge con licenza di uccidere!

FLAMIGNI. Comunque il fatto certo è che gli organici sono diminuiti dopo l'approvazione di tale legge. A questo proposito voglio richiamare l'attenzione del Governo che dopo l'approvazione della legge in oggetto, funzionari, ufficiali e alti dirigenti della pubblica sicurezza hanno cercato di convincere che con più facilità si potevano usare le armi cercando di eliminare le cosiddette « remore psicologiche ».

Se non fossero vere queste cose, come si potrebbe spiegare il delitto che è avvenuto nei pressi di piazza di Spagna a Roma qualche tempo fa? Delitto che si poteva evitare con del personale un poco più avveduto.

BOLDRIN, Relatore. Non è avvenuto per la cosiddetta legge Reale.

FLAMIGNI. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza sull'esigenza di un addestramento più adeguato e qualificato professionalmente degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che evidentemente risulta sempre più difficile quando ci sono tante vacanze nell'organico. Di qui l'esigenza di giungere ad un provvedimento più radicale che incida alle radici i mali che affliggono il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per quanto attiene al provvedimento in discussione, pensiamo si debba non tanto ridurre il limite di età, ma abolirlo per consentire agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di sposarsi quando vogliono e formarsi così una famiglia che permetta loro di raggiungere una condizione morale e psicologica tale da svolgere

nel migliore dei modi la loro opera al servizio dello Stato.

Vorrei pregare il relatore, il rappresentante del Governo o chiunque altro voglia farlo, di spiegarmi i motivi per i quali è necessario mantenere il limite di età per contrarre matrimonio per gli appartenenti ai corpi di polizia; forse perché gli indici statistici dicono che gli italiani si sposano ad una età maggiore che non nel passato? Abbiamo riconosciuto il diciottesimo anno di età per esercitare il diritto di voto e non si capisce quindi perché una parte degli appartenenti ai corpi di polizia debbano essere considerati dei minorenni ai fini di contrarre matrimonio.

Per questi motivi noi del gruppo comunista proponiamo di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo unico della nostra proposta di legge che elimina ogni limite di età per contrarre matrimonio.

ZOLLA. Interverrò brevemente nella discussione di questi provvedimenti, perché devo dire che avevo creduto di motivare abbastanza chiaramente la posizione del gruppo della democrazia cristiana circa la non necessità di chiedere un parere alla I Commissione affari costituzionali, perché ci sembrava che non esistessero ragioni sostanziali per questa richiesta. Debbo però aggiungere che l'intervento dell'onorevole Flamigni mi ha sorpreso in quanto egli ritiene che il limite di età per contrarre matrimonio vada eliminato per togliere le cause della nostalgia di chi vive lontano da casa e combattere le cause di tante dolorose compromissioni. Se ciò fosse vero non si dovrebbe pensare neppure alla richiesta del reclutamento regionale, ma si dovrebbe arrivare al reclutamento locale, in maniera che nessuno dei cittadini che si trovano a far parte delle forze dell'ordine venga sradicato dalla propria famiglia.

Se questo in prospettiva può essere un cammino sul quale evidentemente ci si può indirizzare, non è un risultato che si possa raggiungere immediatamente e facilmente. A questo proposito vorrei dire che neppure il reclutamento regionale elimina le cause che l'onorevole Flamigni denunciava come motivo sostanziale per l'abolizione del limite di età per contrarre matrimonio. Desidero anche aggiungere che non condivido la diagnosi formulata dall'onorevole Flamigni che i provvedimenti migliorativi, attuati per il Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza, non abbiano avuto effetto sul reclutamento. Certo, è vero, il reclutamento per queste ragioni, almeno secondo i dati che sono in mio possesso, che non sono così precisi come quelli dell'onorevole Flamigni, non ha subito un incremento notevole, ma bisogna anche considerare che alle spalle di questi provvedimenti vi sono anni di demolizione del prestigio delle forze dell'ordine, vi sono anni di impiego precario in una direttiva che non sempre è stata nella direzione di conservare alle forze dell'ordine quella dignità e quel prestigio che debbono avere presso i cittadini e di cui, mi lasci dire l'onorevole Flamigni, molte forze politiche sono responsabili.

Ora, pensare che una inversione di tendenza si possa determinare immediatamente è utopistico.

Perché diminuiscono i componenti delle squadre mobili di polizia? Certamente per molte ragioni; ma io vorrei dire che oltre all'addestramento vi sono anche condizioni psicologiche di impiego. Per esempio, una di queste cause è quella di aver tenuto per anni gli appartenenti delle forze dell'ordine in una condizione di soggezione psicologica nei confronti dei delinquenti, di aver trascinato per un nonnulla gli appartenenti ai corpi di polizia di fronte all'autorità giudiziaria.

Prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Reale, sembrava quasi che il poliziotto, il carabiniere, dovessero essere la sagoma di un tiro a segno da parte di malviventi. Perché, dunque, dopo aver tenuto per anni alle spalle questa esperienza, ci si meraviglia del fatto che il numero di coloro che fanno domanda per entrare a far parte dei corpi di polizia sia in diminuzione? Si pensa forse che, solo per aver dato qualche manciata di lire in più, o per aver migliorato un poco le caratteristiche di impiego, questa inversione di tendenza possa cessare di colpo?

Sono convinto della necessità di un riassetto generale del Corpo di una revisione delle caratteristiche di addestramento e di impiego, ma senza lasciarsi prendere da visioni che possono essere utopistiche o demagogiche.

Il mantenimento del limite d'età non ha ragione d'essere in senso sostanziale, ma è solo dettato da motivi di opportunità. Se il Governo assicurasse una sufficiente funzionalità del Corpo di polizia e non ponesse questa *conditio sine qua non* per ottenere il varo di questa normativa; se potesse dichiara-

re che, anche abolendo il limite di età, non diminuirebbe il prodotto, il rendimento del Corpo, allora io non avrei obiezioni da sollevare in merito al mantenimento di questa condizione.

La posizione del gruppo democristiano, senza demagogia e senza facili utopie, è la seguente: se occorre garantire un buon livello di rendimento al corpo di polizia, e ciò non si ritiene possibile con l'adozione di altre misure, allora resti pure il limite di età procedendo, poi, se lo si ritiene, con pacata riflessione nella direzione della totale soppressione di tale limite, ma nel quadro di un riassetto generale del settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo far presente che tra pochi minuti dovrò prendere parte in Assemblea alla discussione sui progetti di legge relativi al decentramento nell'amministrazione dei comuni e che perciò dovrò allontanarmi.

PRESIDENTE. Dopo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, considerato che in base al regolamento è necessaria la sua presenza, non mi resta che prendere atto della sua assenza e rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Devo però manifestare il mio più vivo rincrescimento ed elevare una formale protesta per il mondo con cui il Governo si è comportato nei confronti di una Commissione in sede legislativa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge Cavaliere: « Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali », con il nuovo titolo: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1976

n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (2834):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Boldrin ed altri: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente " Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza " » (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (4029-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Boldrin, Cariglia, Casanmagnago Gerretti Maria Luisa, Cavaliere, Chanoux, Cotecchia, De Maria, Donelli, Dulbecco, Flamigni, Fontana, Gui, Lapenta, Lavagnoli, Maggioni, Mariani, Mattarelli, Monti Renato, Tantalò, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi e Zolla.

La seduta termina alle 10,50

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO